



C S A IN	Data 03.12.19
	N. 4289
	Pos.

CONVENZIONE

TRA

La FIDS – Federazione Italiana Danza Sportiva (di seguito FIDS) con sede in Roma Stadio Olimpico Curva Sud– Codice Fiscale 96321650580, nella persona del Presidente pro tempore, Michele Barbone, domiciliato per la carica presso la sede legale della Federazione suddetta

E

L'Ente di Promozione Sportiva CENTRI SPORTIVI AZIENDALI E INDUSTRIALI - CSAIN - con sede in Roma, Viale dell'Astronomia, 30 – 00144 - Codice Fiscale 96135840583, nella persona del Presidente pro tempore, Luigi Fortuna, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente suddetto

PREMESSO CHE

A) il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito CONI), autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive, intese come elemento essenziale della formazione fisica e morale dell'individuo e parte integrante dell'educazione e della cultura nazionale, ai sensi del D.Lgs n° 242/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, in presenza dei requisiti previsti nel proprio Statuto, riconosce una sola Federazione Sportiva Nazionale per ciascuno sport ed una sola Disciplina Sportiva Associata per ciascuno sport che non sia già oggetto di una Federazione Sportiva Nazionale;

B) il CONI, riconosce Enti di Promozione Sportiva le associazioni, a livello nazionale, che hanno per fine istituzionale la promozione e la organizzazione di attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative, e che svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate ancorché con modalità competitive;

C) il CONI, ai sensi del combinato disposto del d.lgs. n.30/20.6, della legge n.4/2013 e del d.lgs n.13/2013 del d.lgs n.15/2016 è l'Autorità competente, l' "Ente pubblico titolare" della regolamentazione di servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze degli operatori sportivi;

D) il CONI, anche in collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate, cura le attività di formazione e aggiornamento dei quadri tecnici e dirigenziali, nonché le attività di ricerca applicata allo sport e, a tale scopo, ha elaborato ed approvato un Piano Nazionale di Formazione dei Quadri e degli Operatori Sportivi, che, attraverso la Scuola dello Sport, prevede la razionalizzazione dei percorsi formativi con meccanismi certi ed una effettiva valorizzazione della cosiddetta formazione permanente, il conseguimento delle qualifiche degli operatori sportivi e per la loro certificazione.

E) la FIDS è associazione senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato ed è costituita dalle Società, dalle Associazioni Sportive Dilettantistiche e svolge l'attività sportiva e le relative attività di promozione, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato Olimpico Internazionale (di seguito: CIO) e del CONI godendo di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONI medesimo;

F) la FIDS:

- a) è riconosciuta ai fini sportivi, dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n° 1355 del 27 giugno 2007, è affiliata alla WDSF – World Dance Sport Federation, alla WRRC – World Rock n'RollConfederation, alla IDO – International Dance Organization;
- b) é l'unica rappresentante riconosciuta dagli organismi nazionali ed internazionali suddetti per le attività di danza sportiva;
- c) persegue come obiettivo primario la diffusione dello sport quale insostituibile elemento di promozione della salute;

- d) ha sempre attuato ed attua il reclutamento, la formazione, l'aggiornamento e la specializzazione delle figure operanti nei suoi Quadri Tecnici inclusi gli Ufficiali di Gara;

G) lo CSAIn

- a) è un Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI il 22/02/1979 ai sensi dell'art.31 del DPR 530/1974;
- a) è riconosciuto ai fini sportivi, dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n.1224 del 15/05/2002;
- b) è iscritto/riconosciuto al registro nazionale delle associazioni di promozione sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali L. 7 DIC.2000N.383 – N. 192;
- c) è riconosciuto con Ente di Assistenza Sociale dal Ministero dell'Interno il 29/11/1979 ai sensi e per gli effetti di cui all'art.2 IV comma della legge 14 ottobre 1974 n.524 ed all'ar.20 del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n.640
- d) è iscritto/riconosciuto ai sensi dello statuto del CIP art.6 comma 4 lett. C, e degli artt.26 e 27

H) che lo CSAIn, in accordo al "REGOLAMENTO DEGLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA" approvato dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n. 1525 del 28/10/2014, promuove ed organizza attività sportive multidisciplinari con finalità formative e ricreative, ancorché con modalità competitive, curando anche il reclutamento, la formazione e l'aggiornamento degli operatori preposti alle proprie discipline;

I) che lo CSAIn

- a) organizza e cura direttamente lo svolgimento di attività sportive nell'ambito della disciplina oggetto di Convenzione in n° 20 regioni;
- b) organizza almeno n° 30 gare/manifestazioni/eventi annui di livello nazionale;
- c) con riferimento alla stagione sportiva conclusasi il 31/12/2018, il numero dei tesserati praticanti la disciplina sportiva oggetto di Convenzione è stato pari a n°6100;
- d) con riferimento alla stagione sportiva conclusasi il 31/12/2018, il numero degli affiliati iscritti al Registro per la disciplina sportiva oggetto di Convenzione è stato pari a n° 720;
- e) cura lo svolgimento di corsi di formazione sul territorio;
- f) possiede una comprovata ed adeguata struttura operativa a livello nazionale articolata sul territorio come dettagliatamente riportato nell'allegato sub 1 che fa parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

J) la FIDS e lo CSAIn condividono:

- a) il principio che lo sport riveste carattere di fenomeno culturale, di grande rilevanza sociale e che, per le insite implicazioni di carattere educativo, tecnico, sociale e ricreativo, deve essere considerato un vero e proprio valore fondamentale per l'individuo e la collettività con riferimento, in particolare, all'art. 2 della Costituzione;
- b) la finalità della formazione, della ricerca, della documentazione ed in genere la promozione e la diffusione di tutti i valori morali, culturali e sociali riconducibili alla pratica delle attività motorie e sportive;
- c) la necessità di nuova visione strategica del sistema sportivo italiano in grado di aumentare la pratica sportiva nel paese, soprattutto tra i giovani, occupando quello spazio attualmente gestito da soggetti terzi che operano fuori dal sistema CONI e che, più frequente in alcune discipline e meno in altre, rappresenta comunque un fenomeno ampiamente diffuso;

Art. 1 – Norme generali

1.1 Le premesse sono parte integrante della Convenzione. Ciascuna delle due parti non può delegare all'altra i propri compiti istituzionali derivanti dal riconoscimento ai fini sportivi del CONI. Con la presente Convenzione le Parti intendono realizzare un vero e proprio "patto associativo" per lo sviluppo della disciplina della danza sportiva, sul territorio nazionale, nell'interesse dei praticanti, dell'associazionismo di base e delle comunità locali.

1.2 Le Parti si impegnano, anche attraverso le rispettive strutture territoriali, a svolgere tutte le iniziative necessarie:

- a) per coordinare e disciplinare in modo armonico e razionale la pratica sportiva nelle diverse forme sviluppando con le Istituzioni, gli Enti locali, le Scuole, una comune azione per una più coerente utilizzazione degli impianti sportivi pubblici;
- b) per la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi;
- c) per favorire la promozione dell'attività sportiva nella Scuola e la piena utilizzazione degli impianti sportivi scolastici;
- d) per promuovere lo studio, la conoscenza, la divulgazione, la pratica dell'attività sportiva e degli aspetti culturali della disciplina sportiva della danza sportiva attraverso dibattiti, seminari, corsi e manifestazioni;
- e) per sviluppare la coscienza della danza sportiva finalizzata alla competizione svolta nella FIDS, unica federazione riconosciuta al CONI.

1.3 I tesserati alla FIDS, per ricoprire cariche ed incarichi presso lo CSAIn, devono richiedere l'autorizzazione alla FIDS, che deve esprimere, per iscritto entro 30 giorni dalla richiesta, il proprio motivato parere.

Le parti s'impegnano, altresì, ad azioni comuni nei confronti di organizzazioni terze, non facenti parte del modello sportivo organizzato, che operano nell'ambito della stessa disciplina.

1.4 Fermo restando l'applicazione a tutti gli atleti delle norme sull'assicurazione obbligatoria e sulla tutela sanitaria, le Parti s'impegnano ad applicare adeguate ed analoghe tutele assicurative specifiche in funzione delle particolarità delle discipline sportive oggetto della Convenzione fornendo reciproca comunicazione.

Art. 2 – Attività sportiva

2.1 Fatta comunque salva la facoltà dell'affiliazione e tesseramento sia alla sola FIDS che al solo CSAIn senza che ciò comporti penalità di alcun genere o discriminazioni, le modalità di reciproca partecipazione dei rispettivi atleti all'attività sportiva dell'altra Organizzazione sarà regolata sostanzialmente mediante il "doppio tesseramento", nel rispetto di quanto riportato nell'allegato sub 1 che fa parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. Ai sensi dei vigenti regolamenti le parti ribadiscono esplicitamente il divieto ad effettuare affiliazioni, tesseramenti ed attività riconducibili ad Enti/Associazioni di secondo livello.

2.2 I termini "Campionati Italiani" e "Campione Italiano"- per tutte le categorie - e, riferiti all'attività internazionale, "Squadra Italiana" o "Nazionale" (Atleti Azzurri)", possono essere utilizzati esclusivamente dalla FIDS; lo CSAIn può utilizzare i termini "Campionati Nazionali CSAIn" e "Rappresentativa Nazionale dello CSAIn";

2.3 Lo CSAIn dichiara di voler utilizzare esclusivamente tecnici tesserati FIDS per l'organizzazione della proprie attività formative promozionali anche svolte in forma competitiva, purché nel rispetto delle disposizioni recate dalla delibera del Consiglio Nazionale del Coni n.1525 del 20 ottobre 2014, provvedendo a costituire apposito albo nello CSAIn di tutti i soggetti coinvolti nel rapporto oggetto di questa convenzione con oneri a carico del soggetto organizzatore della manifestazione. In tutte le attività dello CSAIn che si svolgano con modalità competitive, CSAIn si impegna ad applicare i Regolamenti tecnici emanati dalla FIDS.

2.4 Lo CSAIn riconosce le competizioni a titolo federali organizzate dalla FIDS e si impegna ad organizzare unicamente il Campionato Nazionale CSAIn di danza sportiva.

2.5 Lo CSAIn è disponibile ad organizzare il proprio Campionato Nazionale nell'ambito di un apposito Evento organizzato da FIDS che coinvolga gli EPS convenzionati, o, qualora FIDS non organizzasse tale iniziativa, a concordare le modalità di organizzazione del proprio CAMPIONATO NAZIONALE in modo tale da non creare sovrapposizioni con l'attività federale e comunque di valorizzare al massimo i CAMPIONATI ITALIANI della FIDS quale massima espressione della Danza Sportiva in Italia.

2.6 Con la sottoscrizione della presente convenzione si intende autorizzata la partecipazione dei tesserati FIDS alle manifestazioni organizzate dallo CSAIn, purché rientranti nei calendari di programmazione condivisi ed approvati da FIDS. La FIDS potrà riconoscere specifiche agevolazioni sulle quote di iscrizione ai propri tesserati che siano anche tesserati CSAIn.

2.7 Nel rispetto del riconoscimento del CONI per ciascuna disciplina sportiva di una sola Federazione sportiva nazionale, affiliata ad una Federazione internazionale riconosciuta dal CIO, con gestione dell'attività conformemente alla Carta Olimpica e alle regole della Federazione internazionale di appartenenza, è fatto divieto di uso decettivo del nome, delle parole, di qualsiasi desinenza o riferimenti diretti comunque a richiamare detta disciplina sportiva e le attività ad essa correlate. Le parti si impegnano a modellare il reciproco comportamento sulla scorta dei canoni di lealtà e correttezza al fine di porre in essere una condotta che non si limiti a soddisfare gli interessi soggettivi sottesi alla complessiva buona riuscita della Convenzione, ma che ulteriormente realizzi la superiore finalità di assicurare la salvaguardia del patrimonio sportivo nazionale, con particolare riferimento alla disciplina sportiva in questione.

Art. 3 – Attività di Formazione e di Aggiornamento Quadri Tecnici ed Ufficiali di Gara

3.1 La FIDS riconosce solo le qualifiche ed i gradi tecnici (inclusi gli Ufficiali di Gara) conseguiti secondo le norme ed i criteri previsti nelle proprie carte federali nel rispetto dello SNaQ e delle disposizioni emanate dal CONI. Come previsto dallo SNaQ e nel rispetto delle disposizioni del CONI, la FIDS si impegna a riconoscere l'attività formativa e certificativa dello CSAIn per la qualifica di aiuto allenatore tecnico di 1° livello SNaQ, qualora lo stesso CSAIn abbia organizzato detta attività formativa e certificativa nel pieno rispetto delle disposizioni del CONI e dello SNaQ, nonché in regola con gli adempimenti di legge.

3.2 Fermo quanto sopra, qualora lo CSAIn organizzi corsi autonomamente, rilascia attestati, qualifiche e gradi tecnici validi esclusivamente nel proprio ambito associativo, salvo il caso in cui tali corsi ed attestati siano espressamente svolti in accordo con la FIDS, previo accreditamento degli stessi e conseguente verifica dei contenuti didattici, fatto salvo quanto eventualmente previsto da disposizioni del CONI in materia di formazione.

3.3. La FIDS si impegna ad organizzare percorsi formativi agevolati per i propri tesserati in possesso di una qualifica di tecnico di 1° livello CSAIn.

3.4. Analoghe agevolazioni saranno stabilite annualmente dalla FIDS nei corsi di formazione di 1° livello cui partecipino i tesserati CSAIn.

Art. 4 – Iniziative congiunte

4.1 In caso di organizzazione congiunta di iniziative culturali o altro, anche presso le rispettive strutture territoriali, le spese verranno ripartite in base agli accordi fra le Parti ed in riferimento ad ogni singola iniziativa.

4.2 Per l'organizzazione di dette iniziative verrà costituito, di comune accordo, un Comitato che, in tempo utile, dovrà sottoporre all'approvazione degli organi deliberanti delle Parti interessate i relativi bilanci di previsione e consuntivi delle entrate e delle spese.

Art. 5 – Commissioni Paritetiche – Controversie

5.1 Le Parti si impegnano ad affidare ad una Commissione Paritetica - costituita ai vari livelli territoriali in corrispondenza di manifestazioni provinciali, regionali, nazionali - formata da una rappresentanza delle rispettive Commissioni Tecniche, l'incarico di definire, per quanto possibile, i programmi tecnici ed i calendari dell'attività sportiva.

5.2 Le controversie fra le Parti che traggano origine dalla presente Convenzione sono devolute al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all'art.12 bis dello Statuto del CONI, che giudica, in funzione arbitrale, secondo la procedura adotta con deliberazione del Consiglio Nazionale del CON n.1623 del 18 dicembre 2018.

Art. 6 – Durata

6.1 La durata della Convenzione è di tre anni dalla data della firma e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno fino al completamento del quadriennio olimpico, qualora non venga disdetta da una delle parti, con lettera raccomandata da inviare almeno tre mesi prima della data di scadenza.

6.2 Nel caso di risoluzione simultanea e consensuale delle Parti, la Convenzione viene annullata immediatamente.

Articolo 7 – Armonizzazione con l'ordinamento sportivo

7.1 La presente Convenzione è soggetta alle modifiche ed integrazioni conseguenti all'armonizzazione con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.

Articolo 8 – Norme transitorie e finali

8.1 Entro 15 gg. dalla sottoscrizione, le parti s'impegnano a depositare la presente Convenzione, inclusi gli allegati debitamente siglati, presso l'Ufficio Organi Collegiali a cura della FIDS e presso l'Ufficio Organismi Sportivi a cura di CSAIn per le comunicazioni alla Giunta Nazionale anche ai fini dell'articolo 5 comma 2.


8.2 La presente Convenzione sostituisce ogni precedente accordo di qualsiasi natura.

La presente Convenzione si compone di n° 5 pagine, compresa la presente.

Roma, 29 ottobre 2019

Federazione Italiana Danza Sportiva

Michele Barbone



Centri Sportivi Aziendali e Industriali

Luigi Fortuna

